



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

Provincia di Salerno
Città dell'Astronomia e della Musica

Ordinanza N.
Data di registrazione

34
20/05/2024

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI SUL TERRITORIO DI MONTECORVINO ROVELLA
ESTATE 2024**

SINDACO

Premesso che, durante l'imminente stagione estiva esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate del Comune di Montecorvino Rovella e per i territori limitrofi, in conseguenza delle condizioni meteo previste per il periodo;

Richiamato l'art. 182 comma 6 bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale dispone che *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);*

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";

Visto il Regolamento 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";

Vista la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f);

Visto il D. Lgs. n. 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e succ. e. e i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico digitale è rintracciabile sul sito internet del Comune "www.comune.montecorvinorovella.sa.it" per il periodo della pubblicazione".

Richiamato l'art. 3, commi 3 e 4, del D. Lgs. 3 aprile 2018 n. 34, che recano la definizione di bosco (*superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento*), demandando alle regioni per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, l'adozione di una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita;

Richiamati gli artt. 14 e 15 della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, come modificati ed integrati dall'articolo 1, comma 39, lettera a) e b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, che recano la definizione di bosco e pascolo montano e nonché le colture ed apprezzamenti non considerati boschi;

Visti gli artt. 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Attesa la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi, al fine di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;

In attesa che la Regione Campania adotti per l'anno in corso il Decreto che dichiara " *lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della regione* ";

O R D I N A

per i motivi espressi in premessa, dal 01 giugno 2024 e sino al 30 settembre 2024,

- **il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 dell' 11 agosto 2014, art. 14, comma 8;**
- **a tutti i proprietari, conduttori, detentori, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con strade, boschi, di provvedere, con decorrenza immediata, per un raggio di almeno 20 metri, alla rimozione, dai terreni, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco, nonché alla pulizia dei fondi da sterpaglie ed altro capaci di procurare l'autocombustione con le alte temperature;**

RACCOMANDA

- che ogni cittadino, come d'obbligo, presti la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica ne dia comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e succ. e. e i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico digitale è rintracciabile sul sito internet del Comune "www.comune.montecorvinorovella.sa.it" per il periodo della pubblicazione".

Comando Prov.le Vigili del Fuoco	tel. 115
Regione Carabinieri Forestale Campania	tel. 1515
Arma Carabinieri	tel. 112
Questura	tel. 113
Comando Polizia Locale	tel. 089 - 8021620

A V V E R T E

- che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii. dall'art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
- che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Salerno;

D I S P O N E

che la presente Ordinanza venga notificata:

- al Sig. Prefetto di Salerno
- al Comando Stazione Carabinieri di Montecorvino Rovella
- al Comando Stazione Carabinieri Forestale
- al Responsabile Area Tecnica I - Sede.

Sindaco

Martino D'Onofrio / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)